

N. 02297/2013 REG.PROV.CAU.

N. 04098/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2013, proposto da:

Pasquale Annunziata, Claudio Elena, Isabella Girella, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Angelini, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Gavinana, 4;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall'Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove N.21;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Società Sportiva Lazio Pallavolo, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Leonori, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Germanico, 109;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01040/2013, resa tra le parti, concernente approvazione progetto relativo a realizzazione impianto sportivo su area di proprietà comunale sita all'interno dei piani di lottizzazione "colli d'oro" e "la valletta"

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Regione Lazio e di Ministero per I Beni e le Attività Culturali e di Società Sportiva Lazio Pallavolo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n.1040/2013 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Domenico Angelini, Stefania Ricci e Guido Leonori;

Rilevato che il proposto gravame, quanto al fumus, impregiudicata la questione relativa alla legittimazione a ricorrere, non presenta sufficienti elementi di fondatezza in ordine all'iter formativo degli atti in contestazione;

Considerato che, relativamente al periculum, nella comparazione dei contrapposti interessi, anche in ragione della non compiuta specificità dei profili di danno dedotti nella impugnativa de qua, la posizione della parte appellante appare recessiva ;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (ric. n.4098/2013)

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)